

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 aprile 2005 *

Nella causa C-104/02,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 20 marzo 2002,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Wilms, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e R. Stüwe, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Sellner, Rechtsanwalt,

convenuta,

* Lingua processuale: il tedesco.

sostenuta da

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 27 maggio 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 luglio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

- avendo messo troppo tardi a disposizione della Comunità le sue risorse proprie, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 132, pag. 1), o dell'art. 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che introduce il codice doganale comunitario (GU L 252, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1);

- ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89, per il periodo precedente al 31 maggio 2000, e dell'art. 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), per il periodo successivo al 31 maggio 2000, la Repubblica federale di Germania è venuta a versare al bilancio comunitario gli interessi dovuti in caso di tardiva contabilizzazione.

Contesto normativo

Il diritto doganale comunitario

- 2 Nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, cui si riferisce il presente ricorso, erano applicabili in successione regimi diversi, pur se sostanzialmente identici.

- 3 Per quanto riguarda il regime del transito comunitario, durante l'anno 1993 erano applicabili il regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1), e il regolamento n. 1214/92, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1992, n. 3712 (GU L 378, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 1214/92»).

- 4 Per quanto riguarda il regime dell'obbligazione doganale, durante l'anno 1993 erano applicabili il regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l'obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4108 (GU L 361, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 2144/87»), e il regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1989, n. 597, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2144/87 (GU L 65, pag. 11).
- 5 In materia di contabilizzazione e di riscossione dell'obbligazione doganale, durante l'anno 1993 era applicabile il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1).
- 6 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice»), ha proceduto ad una codificazione della normativa applicabile nell'ambito del diritto doganale comunitario. Il codice è stato oggetto di disposizioni contenute nel regolamento di applicazione. Questi testi sono vigenti a partire dal 1° gennaio 1994.
- 7 Tenuto conto della fondamentale identità dei diversi regimi di diritto doganale successivamente vigenti nel corso del periodo considerato dal presente ricorso per inadempimento, le parti si riferiscono nei loro argomenti dinanzi alla Corte principalmente alle sole disposizioni vigenti a partire dal 1° gennaio 1994, vale a dire il codice e il regolamento d'applicazione. Per tale ragione la tabella che segue procede ad una mera enumerazione delle disposizioni successivamente applicabili nel corso dei periodi controversi. Per contro, i testi delle disposizioni del codice e del regolamento d'applicazione sono riportati di seguito alla detta tabella.

Anno civile 1993	Anni civili 1994 e 1995
artt. 1 e 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2726/90	art. 91, nn. 1, lett. a), e 2, lett. a), del codice
art. 11, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2726/90	art. 96, n. 1, lett. a), del codice
art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2144/87	art. 203 del codice
art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento n. 2144/87	art. 204 del codice
art. 2, n. 1, del regolamento n. 1854/89	art. 217, n. 1, del codice
art. 3, n. 3, del regolamento n. 1854/89	art. 218, n. 3, del codice
art. 4 del regolamento n. 1854/89	art. 219 del codice
artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento n. 1854/89	art. 221, nn. 1 e 3, del codice
art. 22, nn. 1 e 4, del regolamento n. 2726/90	art. 356, nn. 1 e 5, del regolamento d'applicazione
art. 34, n. 3, del regolamento n. 2726/90	art. 378 del regolamento d'applicazione
art. 49 del regolamento n. 1214/92	art. 379 del regolamento d'applicazione
art. 50 del regolamento n. 1214/92	art. 380 del regolamento d'applicazione

Il codice

8 Ai sensi dell'art. 91, nn. 1, lett. a), e 2, lett. a), del codice:

«1. Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità:

a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale;

(...)

2. La circolazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata:

(...) in base al regime di transito comunitario esterno;

(...)).

9 Ai sensi dell'art. 96, n. 1, lett. a) e b), del codice:

«L'obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:

- a) presentare in dogana le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali;

- b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario».

10 L'art. 203 del codice è del seguente tenore:

«1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

— alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge all'atto della sottrazione della merce al controllo doganale.

3. I debitori sono:

— la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,

— le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale,

— le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale

e,

— se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata».

11 Ai sensi dell'art. 204 del codice:

«1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

a) all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata,

oppure

b) all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari,

in casi diversi da quelli di cui all'articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.

2. L'obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari.

3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all'importazione, derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, oppure a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo della merce a tale regime».

12 L'art. 215 del codice così dispone:

«1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano.

2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'obbligazione doganale sorga nel luogo in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione.

3. Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta:

— nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime

o

— nel luogo in cui la merce entra nella Comunità nel regime in questione.

4. Tuttavia, quando gli elementi d'informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale».

¹³ L'art. 217, n. 1, del codice così dispone:

«Ogni importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale, in seguito denominato "importo dei dazi", deve essere

calcolato dall'autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».

14 Ai sensi dell'art. 218, n. 3, del codice:

«In caso di nascita di un'obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale è in grado di:

a) calcolare l'importo dei dazi considerati,

e

b) determinare il debitore».

15 Secondo l'art. 219 del codice:

«1. I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 218 possono essere prorogati:

a) per motivi connessi con l'organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di contabilità centralizzata,

b) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all'autorità doganale di rispettare detti termini.

I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore».

16 Ai sensi dell'art. 221, nn. 1 e 3, del codice:

«1. L'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

(...)

3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra».

17 L'art. 236, n. 1, del codice così dispone:

«Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constata che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente

dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2.

Si procede allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constata che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2.

Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell'interessato».

Il regolamento d'applicazione

18 Ai sensi dell'art. 356, nn. 1 e 5, del regolamento d'applicazione:

«1. Le merci e il documento T1 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

(...)

5. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto».

19 L'art. 378 del regolamento di applicazione così dispone:

«1. Fatto salvo l'articolo 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa:

— nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza,

ovvero

— nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,

a meno che, entro il termine stabilito dall'articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa.

2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

3. Se prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1 è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali, al recupero dei dazi e delle altre imposizioni (salvo gli importi già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e le altre imposizioni inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimborsati.

4. La garanzia in base alla quale l'operazione di transito è stata effettuata sarà liberata soltanto alla fine del suddetto termine di tre anni o, eventualmente, dopo il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni applicabili nello Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente».

20 L'art. 379 del regolamento d'applicazione è del seguente tenore:

«1. Quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, l'ufficio di partenza ne dà

notificazione all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all'ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l'ufficio di partenza, quest'ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente».

21 Il testo dell'art. 380 del regolamento d'applicazione è il seguente:

«La prova della regolarità dell'operazione di transito, ai sensi dell'articolo 378, paragrafo 1, è fornita, in particolare, con soddisfazione dell'autorità doganale, mediante:

- a) la presentazione di un documento autenticato dall'autorità doganale attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione, ovvero, in caso di applicazione dell'articolo 406, ad un destinatario autorizzato; questo documento deve contenere l'identificazione di tali merci;

oppure

- b) la presentazione di un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo, o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci di cui trattasi».

22 L'art. 859 del regolamento d'applicazione così dispone:

«Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato le seguenti inosservanze, sempreché:

- non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
- non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e
- a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
 - 1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;

- 2) nel caso di una merce vincolata al regime di transito, il superamento del termine stabilito per la sua presentazione all'ufficio di destinazione, quando tale presentazione abbia avuto luogo in un secondo tempo;

- 3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;

- 4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;

- 5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;

- 6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in zona franca o in deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;

- 7) nel caso di una merce che ha beneficiato di un trattamento tariffario favorevole a motivo della sua destinazione particolare, la sua cessione, senza

notifica all'autorità doganale, quando non abbia ancora ricevuto la destinazione prevista, sempre che:

a) nella contabilità materie tenuta dal cedente sia annotata tale cessione,

e

b) il cessionario sia titolare di un'autorizzazione per la merce in causa».

Il regime delle risorse proprie delle Comunità

²³ Ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24):

«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

- b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio».

24 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n 1552/89:

«1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l'importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l'identità del soggetto passivo e non appena l'importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia.

2. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata».

25 L'art. 11 dello stesso regolamento così dispone:

«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».

Il procedimento precontenzioso

- 26 Con lettera 12 gennaio 1996 la Commissione ha fatto pervenire alle autorità tedesche la relazione riguardante un controllo delle risorse proprie tradizionali effettuato dai suoi servizi in Germania tra il 6 e il 17 marzo 1995. In tale relazione, con riferimento agli anni 1993 e 1994, la Commissione constatava taluni ritardi nell'ambito del regime del transito doganale che, secondo la detta istituzione, avevano originato un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie di cui trattasi. Secondo la Commissione, tali ritardi risultavano dal mancato rispetto del termine di quattordici mesi previsto agli artt. 49 del regolamento n. 1214/92 e 379 del regolamento d'applicazione, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89.
- 27 Rilevando che il ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie genera interessi di mora ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche, in particolare, di avviare immediatamente la procedura di riscossione nelle direzioni regionali delle finanze per tutti i documenti T1 rilasciati da più di quattordici mesi e non appurati, di verificare il ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie e di informarla al riguardo, nonché di comunicarle un elenco contenente, per tutte le direzioni generali, i ritardi in materia di riscossione a posteriori relativa alle procedure di transito non appurate dal 1° gennaio 1993.
- 28 Un secondo controllo, effettuato dalla Commissione nel mese di novembre 1997 riguardante gli anni 1995 e 1996, ha rilevato altri casi di superamento del termine di quattordici mesi di cui all'art. 49 del regolamento n. 1214/92 e all'art. 379 del regolamento d'applicazione.
- 29 La ragione addotta dalle autorità doganali tedesche per giustificare tale superamento, ovvero che esse tentavano anzitutto di individuare il destinatario delle merci

o lo spedizioniere ai fini del pagamento, è stata respinta dalla Commissione tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 49 del regolamento n. 1214/92 e dell'art. 379 del regolamento d'applicazione.

- 30 La Commissione ha invitato le autorità tedesche ad avviare il procedimento di riscossione per tutti i documenti T1 rilasciati negli ultimi quattordici mesi che non erano stati ancora appurati, ad informarla dei ritardi nella messa in atto della riscossione, ad assicurare in futuro l'avvio entro il termine di quattordici mesi della procedura di riscossione per i documenti di transito non appurati e a rispondere alla sua relazione di controllo precedente.
- 31 Nella lettera 28 aprile 1998 le autorità tedesche, pur non contestando il superamento del termine di quattordici mesi, sostenevano di non essere tenute a riscuotere i dazi all'importazione entro il termine massimo di quattordici mesi dalla registrazione del documento T1. A loro parere l'art. 379 del regolamento d'applicazione non comporta alcun termine di decadenza, ma unicamente un termine indicativo. L'ufficio di partenza disporrebbe ancora di un lasso sufficiente di tempo tenuto conto del termine di tre anni di cui all'art. 221, n. 3, del codice per procedere alla riscossione nei confronti del debitore. Di conseguenza, non si può parlare di interessi di mora ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89.
- 32 Con lettera 14 luglio 1998 la Commissione ha ribadito la sua domanda nei confronti delle autorità tedesche di fornirle, entro il 1° settembre 1998, le informazioni richieste nella sua relazione di controllo del 1995 per poter calcolare gli interessi di mora ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89.
- 33 Nella lettera 18 settembre 1998 le autorità tedesche hanno riproposto e confermato gli argomenti già adottati nella lettera 28 aprile 1998, riguardante la relazione di

controllo del 1997. Le informazioni nuovamente richieste dagli ispettori della Commissione nella detta relazione non sono state comunicate a questi ultimi.

34 Il 15 novembre 1999 la Commissione ha inviato alle autorità tedesche una lettera di diffida nella quale esponeva nuovamente il proprio punto di vista, come sopra riportato, invitandole nel contempo a presentare le loro osservazioni su tale soggetto entro il termine di due mesi.

35 Nella sua risposta in data 1° febbraio 2000, inviata per lettera il 24 febbraio successivo, il governo tedesco ha confermato il proprio punto di vista secondo cui il termine di quattordici mesi è meramente indicativo cosicché la riscossione dei dazi può ancora avvenire dopo la scadenza di tale termine qualora la procedura di ricerca sia durata più di undici mesi. Faceva poi valere che, in numerosi casi, la procedura di indagine non può concludersi entro il termine di undici mesi, in quanto lo scambio di informazioni tra gli Stati membri può necessitare di più tempo. Inoltre, ai sensi degli artt. 217 e 221 del codice, sarebbe sempre accordato un termine complessivo di tre anni ai fini della riscossione dei dazi in mancanza delle informazioni necessarie per il calcolo e la contabilizzazione dei dazi.

36 Nel suo parere motivato 19 luglio 2000, la Commissione sottolinea, in particolare, che l'argomento della Repubblica federale di Germania non è compatibile con la chiara formulazione dell'art. 379 del regolamento di applicazione. Risulterebbe inoltre dal senso e dalla finalità di tale disposizione che si imporrebbe una procedura accelerata per accertare rapidamente le irregolarità.

37 In una comunicazione datata 14 settembre 2000, inviata con lettera in pari data, il governo tedesco ha informato la Commissione che si sarebbe tenuto a sua disposizione. La Commissione ha pertanto deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

- 38 Con il suo ricorso, la Commissione mira in primo luogo a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato rispettivamente gli artt. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, e 49, n. 2, terza frase, del regolamento n. 1214/92, in vigore nel corso dell'anno 1993, in combinato disposto con l'art. 2 del regolamento n. 1552/89, non avendo proceduto a mettere a disposizione in tempo utile le risorse proprie nei casi di appuramento tardivo di operazioni di transito comunitario esterno rilevati durante gli anni 1993-1996.
- 39 In secondo luogo, la Commissione conclude che la Corte voglia imporre alla Repubblica federale di Germania di «versare al bilancio comunitario gli interessi dovuti in caso di ritardo nella contabilizzazione» in applicazione dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89, per il periodo fino al 31 maggio 2000, e dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000, per il periodo successivo al 31 maggio 2000.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

- 40 Il governo tedesco solleva dubbi circa la ricevibilità del ricorso considerato nel suo complesso. Il procedimento per inadempimento sarebbe infatti teso a far cessare inadempimenti esistenti. La sussistenza di un inadempimento si valuterebbe esclusivamente con riferimento alla questione se lo Stato membro si trovasse, al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato, in una situazione contraria al diritto comunitario. Orbene, la Commissione non affermerebbe che la Repubblica federale di Germania abbia violato il diritto comunitario alla data di

scadenza del termine fissato dal parere motivato nel mese di settembre 2000. Sarebbe pacifico che, molto tempo prima di tale data, il governo tedesco avrebbe tratto profitto dalle osservazioni degli agenti della Commissione incaricati del controllo per richiamare gli uffici doganali al rispetto ancora più rigoroso dei termini previsti all'art. 379 del regolamento di applicazione, senza tuttavia rinunciare alla sua tesi, secondo cui tali termini non costituirebbero, contrariamente all'opinione difesa dalla Commissione, termini tassativi.

41 Per contro, la Commissione considera il ricorso ricevibile. La violazione infatti permanerebbe in quanto gli interessi dovuti per il pagamento tardivo di cui trattasi non sono stati versati al bilancio comunitario, cosicché, a suo parere, si tratta chiaramente di un inadempimento in corso.

42 Il governo tedesco mette anche in dubbio la ricevibilità del ricorso nella parte in cui, nel secondo capo delle conclusioni, la Commissione mira ad imporre alla convenuta di versare al bilancio comunitario gli interessi dovuti a causa della contabilizzazione tardiva a suo credito. Dall'art. 228, n. 1, CE risulterebbe che, in un procedimento per inadempimento, la Corte deve limitarsi alla mera constatazione di quest'ultimo e che è rimesso agli organi nazionali il compito di determinare le conseguenze che essi devono trarre dalla detta constatazione, restando inteso che l'inadempimento deve immediatamente cessare. Dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile il secondo capo delle conclusioni, poiché, mediante detta domanda, la Commissione farebbe unicamente valere una richiesta di pagamento di interessi che asserisce dovuti.

43 La Commissione controbatte che l'art. 11, del regolamento n. 1552/89 prevede un obbligo preciso e incondizionato di versare interessi di mora. La Corte avrebbe già fatto riferimento a siffatto obbligo in altri ricorsi per inadempimento (sentenza 20 marzo 1986, causa 303/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1171, punto 19). Inoltre, l'art. 228 CE non impedirebbe alla Corte di fare dichiarazioni utili per la cessazione di un inadempimento constatato. Infine, il potere discrezionale dello Stato membro quanto al modo in cui mettere fine all'inadempimento sarebbe inesistente, poiché il versamento degli interessi di mora di cui trattasi costituirebbe

l'unica possibilità di dare esecuzione ad una sentenza che constata un inadempimento.

Giudizio della Corte

- 44 Per quanto riguarda il primo motivo di irricevibilità fatto valere, relativo alla circostanza che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, le autorità tedesche rispettavano i termini previsti all'art. 379 del regolamento di applicazione, si deve osservare che, anche ammesso che ciò fosse vero, la Repubblica federale di Germania rifiuta di versare gli interessi di mora reclamati dalla Commissione per il periodo considerato dal presente ricorso, vale a dire gli anni 1993-1996, nel corso del quale il superamento dei detti termini è stato constatato e ammesso dallo Stato membro di cui trattasi.
- 45 Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 16 maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-2461, punto 38), sussiste un nesso indissolubile tra l'obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di iscriverle sul conto della Commissione entro i termini impartiti e, infine, quello di versare interessi di mora.
- 46 Pertanto, nell'ipotesi in cui la censura della Commissione relativa al ritardo nella contabilizzazione dell'importo dell'obbligazione doganale e dell'iscrizione delle risorse proprie corrispondenti sul conto della Commissione fosse fondata, non può escludersi che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non siano state eliminate tutte le conseguenze dell'inadempimento, in particolare il versamento di interessi di mora ai sensi del regolamento n. 1552/89. Di conseguenza sussiste un interesse alla constatazione dell'eventuale inadempimento fatto valere.
- 47 Il primo motivo di irricevibilità deve essere pertanto respinto.

- 48 Per quanto riguarda il secondo motivo di irricevibilità, limitato al secondo capo delle conclusioni, si deve ricordare che, in tale parte del ricorso, la Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica federale di Germania a «versare al bilancio comunitario gli interessi dovuti in caso di contabilizzazione tardiva» in applicazione dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89, per il periodo fino al 31 maggio 2000, e dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000, per il periodo successivo al 31 maggio 2000.
- 49 È pacifico che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE ha lo scopo di constatare l'inadempimento da parte di uno Stato degli obblighi comunitari ad esso incombenti. La constatazione di siffatto inadempimento, secondo la stessa formulazione dell'art. 228 CE, impone allo Stato membro di cui trattasi di prendere i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte. Per contro, quest'ultima non può ingiungere a tale Stato di adottare determinati provvedimenti.
- 50 Di conseguenza, nell'ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte non può pronunciarsi su censure riguardanti conclusioni dirette, come nella fattispecie, a farle ingiungere ad uno Stato membro di versare interessi di mora.
- 51 Le conclusioni del presente ricorso, nella parte in cui hanno ad oggetto il versamento di interessi di mora ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89, devono pertanto essere dichiarate irricevibili e quindi la censura invocata a sostegno di tale parte delle conclusioni, relativa alla violazione del detto articolo, deve essere dichiarata irricevibile.
- 52 In tali condizioni l'esame del presente ricorso sarà limitato alla valutazione della censura relativa al ritardo con cui la Repubblica federale di Germania avrebbe, durante gli anni 1993-1996, messo a disposizione risorse proprie, in violazione dell'art. 49 del regolamento n. 1214/92 o dell'art. 379 del regolamento n. 2454/93, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89.

Nel merito

Argomenti delle parti

- 53 La Commissione fa valere che risulta dalla formulazione degli artt. 379 del regolamento di applicazione e 49 del regolamento n. 1214/92, nonché dall'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario, che tali disposizioni impongono alle autorità doganali di garantire la riscossione a posteriori delle obbligazioni doganali quanto prima e al più tardi entro il termine di quattordici mesi, qualora tali autorità conoscano l'identità del debitore e l'importo dei dazi dovuti che deve essergli comunicato (art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89).
- 54 L'art. 379 del regolamento di applicazione avrebbe lo scopo di indurre le autorità doganali ad agire il più rapidamente possibile per prevenire effetti negativi sul bilancio comunitario. Il rischio di non poter accertare l'obbligazione doganale aumenterebbe con il passare del tempo (debitore irreperibile o in fallimento). Così il termine di quattordici mesi, applicabile unicamente a titolo eccezionale, costituirebbe un termine massimo che, laddove non fosse rispettato, comporterebbe un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie da parte dello Stato membro interessato.
- 55 L'inosservanza dei termini previsti all'art. 379 del regolamento di applicazione lederebbe gli interessi della Comunità e, per di più, quelli degli altri Stati membri che, in caso di iscrizione tardiva di risorse proprie, dovrebbero sopperire alle eventuali necessità di finanziamento del bilancio comunitario.
- 56 La Repubblica federale di Germania sostiene che né l'art. 379 del regolamento di applicazione né l'art. 49 del regolamento n. 1214/92 impongono alle autorità un qualsivoglia termine massimo o termine di decadenza.

57 Già la formulazione dell'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione mostrerebbe che non è previsto alcun termine di decadenza. Tale disposizione non riguarderebbe neppure l'interesse della Comunità ad una rapida riscossione dei dazi doganali, che sarebbe disciplinata unicamente agli artt. 217 e seguenti del codice. Le norme di cui agli artt. 378 e seguenti del regolamento di applicazione, che si basano sull'art. 215 CE, riguarderebbero una questione previa alla riscossione, ovvero l'accertamento dei fatti su cui quest'ultima si basa, che talune circostanze possono ritardare.

58 Il governo tedesco osserva che, qualora l'indagine comporti un ritardo, le autorità doganali tedesche non possono rispettare il termine di undici mesi, nella maggior parte dei casi a motivo di circostanze che non sono neppure imputabili a loro, ma delle quali devono rispondere le amministrazioni doganali di altri Stati membri.

59 Neppure il n. 2 dell'art. 379 del regolamento di applicazione, al pari del n. 1 dello stesso articolo, imporrebbe alle autorità doganali un termine massimo. Risulterebbe dalla formulazione della detta disposizione che il legislatore comunitario non esige che le autorità abbiano già riscosso dazi e contributi alla scadenza o prima della scadenza di un termine di tre mesi.

60 Qualora elementi di prova fossero presentati poco prima della scadenza del detto termine di tre mesi, le autorità doganali sarebbero tenute a verificarne l'efficacia probatoria. Inoltre, il dichiarante potrebbe presentare elementi di prova alternativi ai sensi dell'art. 380 del regolamento di applicazione. Sarebbe solo a seguito di loro ricerche che le autorità doganali sarebbero in grado di accertare, eventualmente, la sussistenza di un'obbligazione doganale e determinarne l'importo nonché l'identità del soggetto passivo. Orbene, tali verifiche potrebbero, talvolta, essere molto lunghe.

61 Inoltre, nulla consentirebbe di concludere che gli Stati membri sono tenuti nei confronti della Comunità a procedere alla riscossione e alla messa a disposizione delle risorse proprie, quando, nei confronti dei titolari di un'obbligazione doganale,

essi possono ancora procedere alla riscossione oltre un termine di quattordici mesi. Per le autorità doganali, solo il termine di tre anni di cui all'art. 221, n. 3, del codice sarebbe tassativo.

- 62 Il governo tedesco sostiene inoltre che, anche se questi due termini fossero considerati tassativi, essi non potrebbero essere sommati, in quanto riguardano destinatari diversi. L'art. 379, n. 1, del regolamento d'applicazione avrebbe infatti lo scopo di indurre le autorità degli Stati membri ad eseguire le procedure di ricerca il più presto possibile e ad una rapida cooperazione, mentre il suo n. 2 indurrebbe l'obbligato principale a collaborare attivamente per chiarire la situazione, a pena di dover versare dazi nello Stato membro in cui si trova l'ufficio di partenza. Orbene, a rigor di logica, potrebbero essere sommati unicamente i termini massimi che si rivolgono agli stessi destinatari.
- 63 Per di più, ai termini previsti all'art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione si aggiungerebbe necessariamente il termine entro cui le autorità doganali devono procedere ad indagini e verifiche relativamente ai mezzi di prova di cui all'art. 380 dello stesso regolamento.
- 64 Infine, le disposizioni sulla contabilizzazione dell'importo dell'obbligazione doganale e la sua notifica sarebbero oggetto degli artt. 217-221 del codice. Fino a che non siano disponibili le indicazioni necessarie per il calcolo e la contabilizzazione dei contributi, il legislatore comunitario concederebbe un termine di tre anni per procedere alla riscossione dei dazi.
- 65 Secondo il governo belga, interveniente a sostegno delle conclusioni del governo convenuto, la scadenza del quattordicesimo mese non costituisce una data limite, né un termine di decadenza, ma piuttosto un termine ordinatorio che contrassegne-

rebbe il punto di partenza della procedura di accertamento dell'obbligazione doganale da parte dello Stato membro.

- 66 Secondo questo stesso governo, l'accertamento dell'obbligazione doganale comporta che, ai sensi degli artt. 220 e seguenti del codice, lo Stato membro dispone di un lasso di tempo sufficiente. Alla scadenza del quattordicesimo mese, l'ufficio di partenza non disporrebbe di tutti i dati necessari per calcolare l'obbligazione doganale di cui trattasi.

Giudizio della Corte

- 67 Va anzitutto osservato che il governo tedesco non contesta gli accertamenti di fatto della Commissione riguardo alle obbligazioni doganali sorte a seguito di irregolarità commesse nell'ambito del regime del transito comunitario esterno, obbligazioni che, nel corso del periodo considerato dal presente ricorso, vale a dire gli anni 1993-1996, non sono state oggetto di una procedura di riscossione da parte delle autorità doganali tedesche entro il termine, di cui all'art. 218 del codice, di due giorni dalla scadenza del termine di tre mesi menzionato all'art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento di applicazione e delle corrispondenti disposizioni precedentemente applicabili. Nondimeno, al contrario della Commissione, tale governo considera che, avviando la procedura di riscossione diversi mesi dopo la scadenza del detto termine di tre mesi, esso non è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza del diritto doganale comunitario.

- 68 Si deve in proposito osservare che, ai sensi dell'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, quando una spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non può essere accertato, l'ufficio di partenza ne dà notificazione all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.

- 69 Pur se, nella sentenza 14 novembre 2002, causa C-112/01, SPKR (Racc. pag. I-10655, punto 40), la Corte ha statuito che l'inosservanza del termine di undici mesi non impedisce di per sé la riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale nei confronti dell'obbligato principale, essa ha tuttavia rilevato, al punto 34 della stessa sentenza, che tale termine si rivolge soltanto alle autorità amministrative ed il suo scopo è quello di garantire un'applicazione diligente e uniforme, da parte di tali autorità, delle disposizioni in materia di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale nell'interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità. Pertanto l'osservanza del termine di undici mesi, pur essendo ininfluyente riguardo all'esigibilità dell'obbligazione doganale, riveste nondimeno per gli Stati membri un carattere tassativo riguardo ai loro obblighi comunitari attinenti alla messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
- 70 Inoltre, ai sensi dell'art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, la notifica di cui al n. 1 del detto articolo deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all'ufficio di partenza la prova, considerata sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Tale termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al n. 1 del detto articolo. Se alla scadenza di tale termine la detta prova non è fornita, lo Stato membro competente «procede alla riscossione» dei dazi e delle altre imposizioni del caso.
- 71 Ai punti 24 e 25 della sentenza 20 gennaio 2005, causa C-300/03, Honeywell Aerospace (Racc. pag. I-689), la Corte ha statuito che dalla stessa formulazione degli artt. 378, n. 1, e 379, n. 2, del regolamento di applicazione deriva che la notifica, da parte dell'ufficio di partenza, all'obbligato principale del termine entro il quale possono essere fornite le prove richieste ha carattere obbligatorio e deve precedere la riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale. Tale termine mira a tutelare gli interessi dell'obbligato principale concedendogli tre mesi per apportare, se del caso, la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Pertanto, lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere alla riscossione dei dazi all'importazione solo se ha indicato all'obbligato principale che quest'ultimo disponeva di un termine di tre mesi per fornire le prove richieste e queste ultime non sono state apportate entro tale termine.

72 Risulta dalle considerazioni che precedono che, nell'ipotesi in cui, come nel presente ricorso, le spedizioni controverse non siano state presentate all'ufficio di destinazione e il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non possa essere determinato, l'ufficio di partenza deve, nell'interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità, darne notifica all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario. Tale notifica deve indicare all'interessato che esso dispone di un termine di tre mesi entro il quale può essere fornita all'ufficio di partenza la prova, considerata sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Se alla scadenza di tale termine la detta prova non è fornita, lo Stato membro competente «procede alla riscossione» dei dazi.

73 È in questo contesto che l'art. 217, n. 1, del codice dispone che qualsiasi importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale deve essere «calcolato» dall'autorità doganale non appena «disponga degli elementi necessari» e «da questa iscritto nei registri contabili».

74 Ai sensi dell'art. 218, n. 3, del codice, la «contabilizzazione dei dazi corrispondenti» deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale è «in grado di calcolare l'importo dei dazi considerati e determinare il debitore» dell'obbligazione doganale. L'art. 219 del codice consente di prorogare tale termine fino ad un massimo di quattordici giorni per motivi connessi con l'organizzazione amministrativa degli Stati membri oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all'autorità doganale di rispettare tali termini. Ai sensi dell'art. 221, n. 1, del codice, l'importo dei dazi deve essere «comunicato al debitore non appena sia stato contabilizzato».

75 Nell'ambito del ricorso in esame la Commissione contesta sostanzialmente alle autorità doganali tedesche di non aver avviato la procedura di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale entro i due giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione. Essa contesta loro, più precisamente, di non aver proceduto alla contabilizzazione

dell'importo dei dazi corrispondenti, a norma dell'art. 218, n. 3, del codice, né alla comunicazione dell'importo al debitore, in applicazione dell'art. 221, n. 1, dello stesso codice, atti ai quali si collegherebbe l'accertamento delle risorse proprie ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89.

76 Secondo il governo tedesco, gli Stati membri non sono obbligati a procedere immediatamente alla riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale allo spirare dei tre mesi successivi alla scadenza del termine di undici mesi di cui all'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione.

77 Tale tesi deve essere respinta.

78 Come sostiene giustamente la Commissione, risulta dalla formulazione stessa dell'art. 379, n. 2, terza fase, del regolamento di applicazione che gli Stati membri hanno l'obbligo di avviare la procedura di riscossione a norma della detta disposizione alla scadenza del termine di tre mesi in essa contenuto. Tale interpretazione si impone anche per garantire un'applicazione diligente e uniforme, da parte delle autorità competenti, delle disposizioni in materia di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale nell'interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.

79 La detta interpretazione non è neppure incompatibile con l'art. 221, n. 3, del codice, che autorizza la comunicazione dell'importo dei dazi da pagare durante il periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui è sorta l'obbligazione doganale. Infatti la detta disposizione mira in particolare a garantire la certezza del diritto in quanto prevede un termine massimo per la comunicazione al debitore dell'importo dell'obbligazione doganale. Essa quindi non mette in discussione gli obblighi nei

confronti della Comunità altrimenti derivanti per le autorità doganali dalle disposizioni del codice e del regolamento di applicazione al fine di garantire un'applicazione diligente e uniforme delle disposizioni in materia di riscossione dell'obbligazione doganale nell'interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.

80 Ai sensi degli artt. 217, n. 1, 218, n. 3, e 219 del codice, la contabilizzazione dell'importo corrispondente a obbligazioni doganali analoghe a quelle considerate nel presente ricorso deve avvenire entro un termine di due giorni, che può essere prorogato senza eccedere un totale di quattordici giorni. Inoltre, la comunicazione al debitore dell'importo corrispondente a tali obbligazioni deve avvenire, ai sensi dell'art. 221, n. 1, del codice, non appena esso è stato contabilizzato. Tale termine comincia a decorrere a partire dal giorno in cui le autorità doganali dispongono degli elementi necessari e pertanto sono in grado di calcolare l'importo dei dazi e di determinare l'identità del debitore. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, ciò avviene al più tardi alla scadenza del termine di tre mesi di cui all'art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione.

81 Per quanto riguarda anzitutto l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione doganale, si deve ricordare che, quando, come nei casi oggetto del presente ricorso, le spedizioni sottoposte al regime del transito comunitario esterno non sono state presentate all'ufficio di destinazione nel termine prescritto dall'ufficio di partenza, si presume che l'obbligazione doganale sia sorta e che l'obbligato principale sia il debitore di quest'ultima. In un caso del genere, e quando il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non possa essere accertato, l'ufficio di partenza deve, ai sensi dell'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, darne notifica all'obbligato principale prima della scadenza di un termine di undici mesi successivi alla data della registrazione della dichiarazione di transito comunitario.

82 A norma dell'art. 379, n. 2, prima e seconda frase, tale notifica deve indicare il termine di tre mesi di cui dispone l'interessato per provare la regolarità dell'operazione di transito. Come è stato rilevato al punto 71 della presente sentenza, le autorità doganali competenti possono procedere alla riscossione dell'importo dell'obbligazione solo laddove esse abbiano indicato all'obbligato

principale che esso dispone di un termine di tre mesi per fornire la prova della regolarità dell'operazione di transito e la detta prova non sia stata apportata non entro tale termine.

- 83 Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, nulla consente di concludere che la valutazione delle prove presentate per dimostrare la regolarità dell'operazione, quali quelle enumerate in maniera non esaustiva all'art. 380 del regolamento di applicazione, anche ammesso che tali prove siano prodotte l'ultimo giorno del termine di tre mesi indicato in precedenza, giustifichi una deroga alle disposizioni di cui agli artt. 218 e 219 del codice ai fini della contabilizzazione dell'importo dei dazi e della comunicazione di questo al debitore a norma dell'art. 221, n. 1, del codice.
- 84 Per quanto riguarda poi l'individuazione del debitore dell'obbligazione doganale, si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione, alla scadenza del detto termine di tre mesi l'obbligato principale è considerato soggetto passivo dell'obbligazione doganale e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essere cercata la responsabilità di altre persone. Di conseguenza, al più tardi alla scadenza del detto termine di tre mesi, le autorità doganali sono manifestamente in grado di individuare l'obbligato principale quale debitore dell'obbligazione doganale.
- 85 Inoltre, con riferimento alla determinazione dell'importo dei dazi, si deve rilevare che, come ha spiegato l'avvocato generale ai paragrafi 57-62 delle sue conclusioni, pur se non si può pretendere che l'ufficio di partenza calcoli sistematicamente l'importo dei dazi corrispondenti all'obbligazione doganale all'importazione per ciascuna operazione di transito iniziata fin dal deposito della dichiarazione di transito, momento a partire dal quale il detto ufficio dispone, in linea di principio, dei dati necessari per il calcolo dei dazi di cui trattasi, nulla impedisce, in ogni caso, che siffatto calcolo sia effettuato dal momento dell'indicazione all'obbligato principale del termine di tre mesi entro cui quest'ultimo può fornire la prova della regolarità dell'operazione, ovvero al più tardi alla scadenza del termine di undici mesi di cui all'art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione.

- 86 Quanto infine alla determinazione delle autorità doganali competenti a procedere alla riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale, l'art. 378, nn. 1 e 2, del regolamento d'applicazione istituisce una presunzione di competenza a favore dello Stato membro in cui si trova all'ufficio di partenza. Entro il termine di tre anni previsto all'art. 379, n. 2, dello stesso regolamento, può essere fornita dall'obbligato principale la prova che l'infrazione è stata commessa in un altro Stato. Come ha giustamente osservato la Commissione, nulla consente di concludere che la valutazione dei documenti prodotti a tal fine, anche ammesso che essi siano forniti l'ultimo giorno del termine di tre mesi, non possa avvenire rispettando il termine di due giorni successivi allo spirare del termine di tre mesi, prorogato, in casi particolari debitamente giustificati, di dodici giorni supplementari per un termine massimo di quattordici giorni.
- 87 Risulta da tutte le considerazioni precedenti che deve essere respinto l'argomento del governo tedesco secondo cui i termini di undici e tre mesi sono termini unicamente indicativi e che la procedura di riscossione non deve essere imperativamente avviata alla scadenza del termine di tre mesi giacché, alla scadenza di tale termine, le autorità doganali competenti sarebbero nell'impossibilità materiale di dare inizio alla procedura di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale.
- 88 Infine, la comunicazione dell'importo dell'obbligazione all'obbligato principale immediatamente dopo la scadenza del termine di tre mesi non rappresenta un onere sproporzionato per quest'ultimo. Infatti, qualora risulti successivamente che l'operazione di transito comunitario si è svolta regolarmente e nei termini fissati o che essa è terminata in ritardo senz'altra irregolarità, l'obbligato principale può ottenere il rimborso delle somme versate, rimborso che, dopo l'adozione del codice, è espressamente previsto all'art. 236, n. 1, di quest'ultimo, quando è accertato che, ai sensi dell'art. 204, n. 1, del codice, in combinato disposto con l'art. 859 del regolamento di applicazione, l'inadempimento non ha avuto in pratica conseguenze per il corretto funzionamento del regime doganale considerato.

- 89 Come risulta dalle considerazioni precedenti, la comunicazione tardiva dell'importo dei dazi corrispondenti, nell'inosservanza degli artt. 221, n. 1, e 218, n. 3, del codice, comporta necessariamente un ritardo nell'accertamento dei diritti delle Comunità sulle risorse proprie ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1552/89. Infatti, secondo quest'ultima disposizione, tale diritto è accertato «non appena» l'autorità competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l'importo dovuto, comunicazione che deve essere effettuata non appena è nota l'identità del soggetto passivo e non appena l'importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia, nella fattispecie quelle del codice e del regolamento d'applicazione.
- 90 Di conseguenza, la prima censura deve essere considerata fondata con riferimento tanto alle disposizioni del codice e del regolamento di applicazione quanto a quelle dei regolamenti, sostanzialmente identici, in precedenza vigenti durante il periodo preso in considerazione dal presente ricorso.
- 91 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che, mettendo troppo tardi a disposizione della Comunità le sue risorse proprie, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti che derivano dagli artt. 49 del regolamento n. 1214/92 e 379 del regolamento d'applicazione, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89.

Sulle spese

- 92 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta essenzialmente

soccombente, dev'essere condannata alle spese. Ai sensi del n. 4 del detto articolo, il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Mettendo troppo tardi a disposizione della Comunità le sue risorse proprie, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti che derivano dagli artt. 49 del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, e 379 del regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che introduce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.**

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.**

- 3) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.**

- 4) Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese.**

Firme